

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 822-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE GRAZIANI)

Comunicata alla Presidenza il 10 marzo 1993

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a L'Aja l'8 maggio 1990

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro delle finanze

col Ministro del tesoro

col Ministro dei trasporti

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

e col Ministro del commercio con l'estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 1992

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Pareri:		
- della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
- della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
Disegno di legge .....	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge, che si propone all'approvazione del Senato, autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare la Convenzione con il Regno dei Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali. La Convenzione si applica anche alla piattaforma continentale, ma per quanto ci riguarda, non avendo il nostro Paese ratificato le relative Convenzioni, ciò avviene attraverso un richiamo alle leggi italiane e al diritto consuetudinario internazionale.

In materia di dividendi azionari, è concordata una imposizione differenziata (5, 10 o 15 per cento dell'ammontare dei dividendi stessi), a seconda del capitale posseduto dal beneficiario effettivo, con una ritenuta alla fonte da parte dello Stato in cui risiede la società che corrisponde i redditi. È

inoltre prevista per i residenti nei Paesi Bassi azionisti di società italiane la possibilità del rimborso della maggiorazione di conguaglio di cui alla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni. In merito agli interessi e canoni l'imposizione definitiva è del Paese di residenza del beneficiario, ma è prevista anche una ritenuta alla fonte del 10 per cento per gli interessi e del 5 per cento dei canoni a favore del Paese da cui gli interessi e canoni provengono.

La Convenzione regola altresì il regime tributario delle pensioni e delle retribuzioni.

La Commissione ha dato mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

GRAZIANI, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: RIVIERA)

28 gennaio 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto  
di competenza, parere favorevole.

---

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: GIORGI)

3 febbraio 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, dichiara il proprio  
nulla osta per quanto di propria competenza.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a L'Aja l'8 maggio 1990.

### Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

### Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.